Pubblicato il 13/09/2023

**N. 05787/2023 REG.PROV.CAU.**
**N. 08200/2023 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento n.-OMISSIS- del 24 marzo 2023 che statuisce l'inidoneità del ricorrente al servizio militare quale carabiniere del ruolo di appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri escludendolo dalla procedura

concorsuale nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, compresi in particolare i verbali e/o provvedimenti contenenti le risultanze degli accertamenti psicofisici (di contenuto sconosciuto) a cui è stato sottoposto il ricorrente nonché

- della graduatoria di merito pubblicata il 14 aprile 2023 approvata con decreto n°99/9-2-2022del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri il 12 aprile 2023

nonché, se e in quanto necessario,

- delle norme tecniche approvate con determinazione del direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 99/1-22CC di prot. datata 1 ottobre 2022,

- il bando di concorso di reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. il 12 luglio 2022 n 55

di ogni altro atto conseguenziale, preordinato o connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/7/2023:

Per l'annullamento, previa sospensiva,

- di tutti gli atti endoprocedimentali posti a base del provvedimento di inidoneità: raccoglitore prove attitudinali; reattivo della figura umana; -OMISSIS- con relativo profilo grafico; questionario informativo; relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo; scheda di valutazione attitudinale; verbale della Commissione Attitudinale;

e di ogni altro atto conseguenziale, preordinato o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., e che, a tal fine, debba essere fissata l'udienza pubblica del 22 novembre 2023;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della Difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione alla richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura della

ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 novembre 2023, ore di rito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| **Claudio Vallorani** | **Giovanni Iannini** |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.